R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0022821|09/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Consiglio regionale della Calabria

Consigliere Regionale Ferdinando Laghi

Gruppo Consiliare

"Tridico Presidente"

Reggio Calabria, lì 09.10.2026

Al Presidente del Consiglio

Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE

FERDINANDO LAGHI RECANTE:

"Disposizioni per la tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi"

F.to Ferdinando Laghi

Ferdinando Laghi – Consigliere Regionale - Gruppo Consiliare "Tridico Presidente" - Via Cardinale Portanova 89123 Reggio C.
tel. 0965.88.06.43 cell +39 388.64.07.418 mail: ferdinando.laghi@consrc.it pec: ferdinando.laghi.consrc@pec.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Disposizioni per la tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi"

Proponente: Ferdinando LAGHI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Incendi e prolungati periodi di siccità possono determinare una significativa alterazione degli habitat, una riduzione delle risorse trofiche e idriche e, di conseguenza, gravi ripercussioni sulla fauna selvatica, con effetti che possono protrarsi anche oltre la durata dell'evento. In tale contesto, l'ISPRA ha più volte richiamato l'attenzione delle Regioni sulla necessità di adottare misure cautelative, anche attraverso limitazioni dell'attività venatoria, in presenza di condizioni ambientali particolarmente critiche, anche richiamando esplicitamente la situazione particolarmente critica di Calabria, Sardegna e Sicilia.[1] La presente proposta intende tradurre tali suggerimenti in misure preventive, oggettive e verificabili, volte a ridurre la pressione venatoria nelle situazioni di maggiore vulnerabilità degli ecosistemi.

La proposta nasce pertanto dalla necessità di adeguare la tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi calabresi a tre fattori di vulnerabilità. Infatti, la legge introduce tre aspetti autonomi di interdizione dell'attività venatoria:

1. "Incendi": nelle aree effettivamente percorse dal fuoco, si estende il divieto dell'attività venatoria a venti anni dalla data dell'incendio.
2. "Siccità": al verificarsi di condizioni di siccità severa o estrema, definite mediante parametri meteorologici già standardizzati e monitorati dai sistemi pubblici come ARPACAL, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa.
3. "Rete Natura 2000": nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) l'attività venatoria è vietata in via permanente.

Il primo punto estende il divieto previsto dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quale stabilisce un divieto di caccia di dieci anni sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco. Tale previsione rappresenta uno standard minimo statale. La presente proposta innalza il livello di tutela a venti anni ed estende il divieto alle superfici effettivamente percorse dal fuoco indipendentemente dalla loro classificazione forestale.

La scelta dei venti anni non rappresenta, in ogni caso, il tempo biologico necessario alla completa ricostituzione di un ecosistema. La letteratura mostra infatti tempi di recupero variabili in funzione della severità dell'incendio, della vegetazione, delle condizioni climatiche, della disponibilità idrica e della ricorrenza degli incendi. Studi recenti su foreste mediterranee hanno analizzato successioni fino a 35 anni[2] dall'ultimo incendio e hanno evidenziato effetti persistenti della severità del fuoco sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici e sulla multifunzionalità. Il periodo di venti anni costituisce tuttavia una misura prudenziale di conservazione: la ricomparsa della copertura vegetale non equivale necessariamente al pieno

---

[1] https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2021/09/siccita-incendi-e-tutela-della-fauna-selvatica-stagione-venatoria-2021-2022?set_language=it

[2] Laterza et al. (2026), Wildfire severity and time-since-fire drive biodiversity, ecosystem services and multifunctionality in Mediterranean forests, Ecological Indicators.
Wagenbrenner et al. (2021), Post-wildfire hydrologic recovery in Mediterranean climates: a systematic review and case study, Journal of Hydrology.

recupero della struttura dell'habitat, della disponibilità dei rifugi e delle funzioni ecologiche necessarie alla fauna selvatica.

L'estensione alle superfici non boscate è coerente, tra l'altro, con le indicazioni tecniche di ISPRA[3], che ha evidenziato la vulnerabilità post-incendio anche di cespuglieti, praterie naturali e seminaturali e altre superfici utilizzate dalla fauna.

Il punto due riconosce la siccità come un fattore di stress autonomo sugli ecosistemi. La proposta evita formule generiche quali 'condizioni climatiche avverse' o 'siccità eccezionale' e collega l'effetto giuridico a un indicatore quantitativo già utilizzato nei sistemi istituzionali di monitoraggio.

Il parametro di riferimento è lo Standardized Precipitation Index a dodici mesi (SPI12). La soglia proposta, coerentemente con la classificazione ISPRA[4], è SPI12 ≤ -1,5 per la siccità severa e SPI12 ≤ -2,0 per la siccità estrema. L'indice è standardizzato e consente di confrontare il deficit di precipitazione rispetto alla climatologia di riferimento.

L'utilizzo dello SPI12 consente di collegare la misura venatoria a una condizione idroclimatica oggettiva e non a una valutazione discrezionale. La disciplina utilizza esclusivamente dati e prodotti già pubblicati dai sistemi istituzionali di monitoraggio, senza creare un nuovo procedimento di accertamento.

La sospensione opera automaticamente quando il dato ufficiale più recente evidenzia la soglia prevista e cessa quando la condizione non risulta più presente. La relazione ISPRA sulla siccità e sugli incendi ha già evidenziato come la combinazione di deficit idrico, temperature elevate e incendi possa compromettere la disponibilità di risorse e la dinamica delle popolazioni faunistiche e ha richiamato la possibilità di limitazioni dell'attività venatoria ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157/1992.

Il terzo punto ha natura diversa dai primi due: non dipende da un evento avverso temporaneo. Esso riguarda aree che, per la loro rilevanza ecologica, sono state formalmente individuate nell'ambito della Rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

La proposta stabilisce pertanto che nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio regionale è vietato in via permanente l'esercizio dell'attività venatoria. La misura è concepita come livello regionale di maggiore tutela della fauna e degli habitat e non come istituzione di una nuova categoria di area protetta. Le perimetrazioni utilizzate sono esclusivamente quelle ufficiali già esistenti per la Rete Natura 2000. Non sono quindi richiesti nuovi censimenti, procedimenti di individuazione o regolamenti attuativi.

La disciplina dell'attività venatoria rientra nella competenza legislativa regionale residuale, nel rispetto degli standard statali di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e della normativa europea. La Corte costituzionale ha ripetutamente chiarito che le Regioni non possono ridurre il livello minimo di protezione stabilito dalla normativa statale, ma possono adottare misure più rigorose.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, volte a rafforzare la tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi regionali attraverso specifiche misure di protezione in caso di incendi, siccità severa e nelle aree della Rete Natura 2000, facendo salvi i divieti e gli interventi di controllo faunistico previsti dalla normativa statale.

[3] ISPRA, Limitazioni all'attività venatoria a causa della siccità e degli incendi che hanno colpito il Paese (2017).
[4] ISPRA, documentazione sul monitoraggio della siccità e Standardized Precipitation Index.

L’articolo 2 introduce il divieto di esercizio dell’attività venatoria per venti anni nelle superfici percorse dal fuoco, sulla base delle perimetrazioni e del catasto delle aree percorse da incendio previsti dalla legge n. 353/2000.

L’articolo 3 dispone la sospensione dell’attività venatoria sull’intero territorio regionale in presenza di condizioni di siccità severa, individuate mediante il valore dello Standardized Precipitation Index a dodici mesi (SPI12), con soglia fissata a −1,5. La sospensione opera automaticamente per la durata della condizione di siccità.

L’articolo 4 introduce il divieto permanente dell’attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio regionale, sulla base delle perimetrazioni ufficialmente vigenti.

L’articolo 5 coordina le nuove disposizioni con la normativa faunistico-venatoria regionale, stabilendo che la legge regionale n. 9 del 1996, gli strumenti di programmazione e il calendario venatorio regionale siano applicati nel rispetto dei divieti introdotti dalla presente legge.

L’articolo 6 stabilisce l’invarianza finanziaria della legge, prevedendo che la sua attuazione avvenga mediante le risorse, le strutture e i sistemi informativi, cartografici e di monitoraggio già disponibili presso le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Ferdinando Laghi

Relazione tecnico finanziaria

Le disposizioni contenute nella proposta di legge hanno natura ordinamentale e non prevedono l'attivazione di nuove misure di spesa. L'attuazione della legge è demandata alle strutture regionali competenti nell'ambito delle attività ordinariamente svolte e delle risorse già disponibili. Pertanto, dalla proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si rende necessaria l'individuazione di specifiche coperture finanziarie.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Legge regionale "Disposizioni per la tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 2	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 3	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 4	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 5	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 6	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari
La proposta non comporta oneri finanziari, né nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le disposizioni sono attuate mediante le risorse umane, strumentali, organizzative, informative e finanziarie già disponibili presso le amministrazioni competenti.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
N/A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione, della normativa statale e dell'Unione Europea (UE), tutela la fauna selvatica e gli ecosistemi regionali mediante misure di maggiore protezione dell'attività venatoria in presenza di incendi, condizioni di siccità e nei siti della Rete Natura 2000.

2. Le disposizioni della presente legge sono di diretta applicazione e non sono subordinate all'adozione di regolamenti attuativi né di ulteriori atti istitutivi dei relativi divieti.

3. Restano fermi i divieti e le limitazioni previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre, 2000 n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi), nonché gli interventi di controllo faunistico previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 2

(Interdizione dell'attività venatoria nelle aree percorse dal fuoco)

1. Nelle superfici effettivamente percorse dal fuoco è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per la durata di venti anni, decorrenti dalla data dell'evento incendiario.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica indipendentemente dalla classificazione forestale della superficie e comprende boschi, macchia mediterranea, cespuglieti, praterie naturali e seminaturali, pascoli e altre superfici naturali o seminaturali effettivamente percorse dal fuoco.

3. L'individuazione delle superfici interessate avviene sulla base delle perimetrazioni ufficiali delle aree percorse dal fuoco e del catasto previsto dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, senza necessità di attivare nuovi procedimenti.

Art. 3

(Sospensione dell'attività venatoria in condizioni di siccità)

1. Al verificarsi di condizioni di siccità severa, individuate da un valore dello Standardized Precipitation Index a dodici mesi (SPI12) inferiore o uguale a −1,5, l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso su tutto il territorio regionale.

2. La sospensione opera automaticamente sulla base del dato ufficiale più recente pubblicato dai sistemi istituzionali di monitoraggio meteorologico e della siccità utilizzati dalla Regione e cessa automaticamente quando il medesimo dato non evidenzia più una condizione di siccità severa o estrema.

3. Ai fini del presente articolo sono utilizzati esclusivamente dati e prodotti già elaborati e pubblicati dai sistemi istituzionali di monitoraggio, senza necessità di nuovi procedimenti di accertamento.

4. Il dipartimento competente in materia dà immediata pubblicità della sospensione e del ripristino dell'attività venatoria sul sito istituzionale della regione.

Art. 4

(Divieto permanente dell'attività venatoria nei siti della Rete Natura 2000)

1. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ricadenti nel territorio della Regione Calabria è vietato in via permanente l'esercizio dell'attività venatoria.

2. Ai fini del comma 1 si applicano esclusivamente le perimetrazioni ufficiali dei siti della Rete Natura 2000 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono misura regionale di maggiore tutela della fauna e degli habitat e non comportano l'istituzione di una nuova categoria di area protetta.

Art. 5

(Raccordo con la disciplina regionale)

1. Le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della gestione programmata dell'esercizio venatorio) e degli atti regionali di programmazione faunistico-venatoria sono applicate in conformità ai divieti stabiliti dalla presente legge.

2. Il calendario venatorio regionale non può prevedere aperture, deroghe o periodi di esercizio incompatibili con i divieti direttamente stabiliti dalla presente legge.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia provvede, sulla base dei dati ufficiali, ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

F.to Ferdinando Laghi